



COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **179**

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016.

del **29/12/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 9 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

9 GEN. 2017

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data / / ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 9 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 9 GEN 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

9 GEN. 2017

Minturno, li / /



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **17.35** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
×	
×	
×	
×	
×	
	×

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

AC

Premesso che con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stato approvato il nuovo Codice degli appalti: **“ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”**, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19.04.2016, S.O. n. 10;

Considerato che, con Delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, sono state fornite alcune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;

2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.

" (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico- burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016."

Visto l'art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) del suddetto Decreto Legislativo che qui si riporta integralmente:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 <http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm>, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."

Dato atto che la norma come sopra menzionata prevede in particolare che siano destinatari della quota superiore al 2% i dipendenti pubblici esclusivamente che abbiano svolto le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Ritenuto dover regolamentare la ripartizione interna di tali somme, tenendo conto delle responsabilità professionali facenti capo a ciascuno figura professionale interessata a tali tipologie di attività;

Preso atto che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per l'incentivo al personale;

Visto lo schema di Regolamento, allegato alla presente deliberazione, allegato A);

Visto il parere positivo della delegazione trattante espresso in data 02.12.2016, in merito allo schema di regolamento predisposto dal Servizio n. 6;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1, lettera d), della Legge 213/2012;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 2, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario, dunque, approvare il suddetto Regolamento

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i CCNL comparto Regioni - Enti Locali;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere copia conforme all'originale della presente deliberazione ai Servizi interessati per gli adempimenti di competenza;

3. Di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

4. Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4, dell'art. 134, del D.Lgs.vo n. 267/2000.



Città di Minturno
Provincia di Latina
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Dpr 03/08/1998

REGOLAMENTO

Norme per la ripartizione del fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

ART. 1

(Principi, obiettivi e finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro;
2. L'erogazione dei predetti compensi si intende al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi.

ART. 2

(Individuazione delle figure aventi titolo ai compensi)

1. Ai fini del presente Regolamento ed in relazione a ciascuna opera o lavoro, servizio, e/o fornitura, i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e loro collaboratori, vengono nominati in tale veste, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni per materia.

ART. 3
(Natura degli incentivi)

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente e/o dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico di questo Ente, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo stesso.

ART. 4
(Ammontare dell'incentivo)

1. L'incentivo viene fissato, nel rispetto del limite massimo del **2% (duepercento)** dell'importo posto a base di gara, di cui:

- **l'80 per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito in osservanza del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, e/o fornitura, tra il Responsabile del Procedimento, i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1 nonché tra i loro collaboratori ed il personale della Centrale Unica di Committenza, restando gli importi comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,

E

- **il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito in osservanza del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte di questo Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Il 50% delle risorse è utilizzato per l'attivazione presso questo Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 19978, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il Responsabile del Servizio e/o Dirigente preposto alla struttura competente, provvederà a ripartire la somma massima disponibile così come segue:

LAVORI:

fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:

a)	per il responsabile del procedimento	25
b)	per il dipendente incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	20
c)	per il dipendente incaricato della direzione dei lavori e/o collaudo tecnico amministrativo ovvero collaudo statico (ove necessario)	25
d)		

	per i collaboratori	5
e)	quota parte per il personale della Centrale Unica di Committenza (non superiore ad 1/4) per procedure di gara svolte per conto del Comune di Minturno	25

SERVIZI e FORNITURE :

fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:

a)	per il responsabile del procedimento	25
b)	per il dipendente incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	20
c)	per il dipendente incaricato dell'esecuzione del contratto e/o incaricato della verifica di conformità	25
d)	per i collaboratori	5
e)	quota parte per il personale della Centrale Unica di Committenza (non superiore ad 1/4) per procedure di gara svolte per conto del Comune di Minturno	25

2. Ai fini della ripartizione di cui al comma precedente, in sede di programmazione della procedura di gara il Responsabile del Servizio e/o Dirigente provvede alla individuazione dei dipendenti incaricati delle successive fasi;
3. Nel caso siano incaricati, per ognuna delle funzioni di cui al precedente comma 1, più dipendenti, l'importo destinato alla retribuzione delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in via congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità professionale;
4. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
5. La liquidazione degli incentivi per le attività svolte avverrà in due fasi: la prima pari al 40% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, al termine di regolare esecuzione dei lavori e/o servizi e/o forniture.
6. Prima di effettuare la liquidazione dell'incentivo sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti. Nel caso di incremento di costi rispetto all'importo inizialmente previsto l'incentivo viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto. Tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016.
7. Parimenti nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 Dlgs 50/2016, l'incentivo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

ART. 5
(Onere assicurativo)

1. A favore dei dipendenti incaricati ai sensi del presente Regolamento, l'Amministrazione stipulerà a proprio carico, in rispetto della normativa vigente, idonea polizza assicurativa atta a coprire rischi di natura professionale.

ART. 6

(Divieto di cumulo con retribuzione per lavoro straordinario e spese)

1. Gli incaricati di cui al presente Regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio, avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente, con divieto, tuttavia di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario.
2. Le spese necessarie all'acquisto di beni, strumentazioni e strumenti elettronici rientrano nella quota parte del ventipercento di cui al comma 1 del presente Regolamento.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.